

# RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Redatto ai sensi dell'art. 9 Dlgs 152/06

## NUOVO PRPC - "LA FAVORITA"

Il rapporto viene prodotto al fine di evidenziare i potenziali effetti sull'ambiente conseguenti alla previsione del Nuovo PRPC "La Favorita" ai sensi dell'art.9 del Dlgs 152/06.

### ART. 9

*(rapporto ambientale)*

1. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica deve essere redatto, prima ed ai fini dell'approvazione, un rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma proposto o adottato e da approvarsi.

2. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'Allegato I alla parte seconda del presente decreto riporta le informazioni da fornire a tale scopo nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, nei casi di processi di pianificazione a più livelli, tenuto conto che taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre successive fasi di detto iter.

3. Per redigere il rapporto ambientale possono essere utilizzate le informazioni di cui all'Allegato I alla parte seconda del presente decreto, concernenti gli effetti ambientali del piano e del programma oggetto di valutazione, che siano comunque disponibili e anche qualora siano state ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

4. Il proponente ha la facoltà di attivare una fase preliminare allo scopo di definire, in contraddittorio con l'autorità competente, le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale.

5. Le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.

6. Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano o programma proposto e degli altri dati ed informazioni contenuti nel rapporto stesso.

La verifica della necessità di assoggettare a VAS la variante in argomento è conseguente alle previsioni di cui al Titolo II capo I art. 7 del Dlgs 152/06, nello specifico si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 7 .

**Estratto del Dlgs 152/06**

TITOLO II  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS  
CAPO I  
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI VAS  
omissis  
ART. 7

*(ambito d'applicazione)*

*"i Piani e programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei Piani di programma di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente".*

L'esame della variante e la verifica delle caratteristiche territoriali hanno evidenziato che i contenuti della variante non interferiscono con elementi tali da attivare la procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2 dell'art.7 del Dlgs 152/06 e s.m.i.

La Variante in argomento si configura come "non sostanziale" ai sensi dell'art. 63 comma 5 della L.R. 05/07 e s.m.i.

Si ritiene quindi che le previsioni della variante n. 55 debbano essere valutate preventivamente in applicazione dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.

### ART. 12

*(giudizio di compatibilità ambientale ed approvazione del piano o programma proposto)*

1. Prima dell'approvazione del piano o del programma sottoposto a valutazione ambientale strategica devono essere esaminati e valutati il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 9, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 10, nonché gli eventuali pareri di altri Stati membri resi ai sensi dell'articolo 11.

2. In base agli esiti dell'esame e delle valutazioni di cui al comma 1, l'autorità preposta alla valutazione ambientale, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione dei pareri di cui agli articoli 10 ed 11, emette il giudizio di compatibilità ambientale contenente un parere ambientale articolato e motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma. Il giudizio di compatibilità ambientale può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del piano o programma valutato. In tali ipotesi, il giudizio è trasmesso al proponente con invito a provvedere alle necessarie varianti prima di ripresentare il piano o programma per l'approvazione. L'inutile decorso del termine di cui al presente comma implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni, anche su istanza delle parti interessate. In difetto, per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale in sede statale, si intende emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del piano o programma presentato. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia.

3. L'approvazione del piano o del programma tiene conto del parere di cui al comma 2. A tal fine il provvedimento di approvazione deve essere accompagnato da una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 9, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 10 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 11, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, anche rispetto alle alternative possibili che erano state individuate, ed, infine, le misure adottate in merito al monitoraggio.

4. Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un piano o programma da sottoporsi a valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 7 venga rilevato che la relativa procedura non è stata attivata, l'autorità competente all'approvazione di detto piano o programma invita formalmente il proponente a provvedere ad attivare detta procedura e contestualmente sospende il procedimento di approvazione.

Di seguito si descrivono le caratteristiche della variante in rapporto agli elementi dettati dall'art. 9 del D.Lgs 152/06

#### ART. 9

(rapporto ambientale)

1. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica deve essere redatto, prima ed ai fini dell'approvazione, un rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma proposto o adottato e da approvarsi.

2. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'Allegato I alla parte seconda del presente decreto riporta le informazioni da fornire a tale scopo nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, nei casi di processi di pianificazione a più livelli, tenuto conto che taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre successive fasi di detto iter.

3. Per redigere il rapporto ambientale possono essere utilizzate le informazioni di cui all'Allegato I alla parte seconda del presente decreto, concernenti gli effetti ambientali del piano e del programma oggetto di valutazione, che siano comunque disponibili e anche qualora siano state ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

4. Il proponente ha la facoltà di attivare una fase preliminare allo scopo di definire, in contraddittorio con l'autorità competente, le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale.

5. Le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.

6. Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano o programma proposto e degli altri dati ed informazioni contenuti nel rapporto stesso.

#### SINTESI DEL PRPC

Il Nuovo PRPC "La Favorita" di Muzzana del Turignano viene predisposto al fine di recepire la Deliberazione CIPE dd. 18.03.2005 sulla localizzazione del "corridoio stradale n° 5 - ampliamento dell'autostrada A4 terza corsia" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.207 dd. 06.09.2005).

In particolare, l'area D2 Industriale-artigianale così come posizionata sul territorio, viene a collocarsi ad una distanza di m 30 dalla sede attuale della autostrada A4, in conformità alla citata delibera, l'area di rispetto integrale è stata estesa da m 30 a m 45 dalla recinzione autostradale.

Inoltre, all'interno della zonizzazione di Piano deve venire mantenuta una ulteriore fascia in edificabile di m 30, ovvero, la distanza minima per l'edificazione di edifici dalla rete autostradale deve essere non meno di m 75.

Pertanto, l'intera zona è stata traslata verso sud di m. 15, con l'effetto che verso nord la fascia agricola (E5) compresa tra la recinzione autostradale e la zona di Piano è aumentata di spessore fino a m. 45 e verso sud, una pari superficie agricola è stata ricompresa in zona D2.

La zonizzazione del PRPC individua un'area ad uso industriale-artigianale D2.1 come previsto dall'art. 13 del PRGC vigente di cui si allega:

## ESTRATTO DELLE NORME DEL P.R.G.C.

### *ART. 13 - ZONA D2.1 (degli insediamenti produttivi di interesse comprensoriale di progetto)*

#### (1) Stato di fatto

Corrisponde alle parti del territorio destinate ad insediamenti artigianali/industriali o assimilati di interesse comprensoriale di progetto.

#### (2) Destinazioni d'uso

Le zone sono riservate ad insediamenti artigianali/industriali, alla logistica o assimilati ed attività connesse e compatibili.

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- Opere di urbanizzazione primaria
- Opere di urbanizzazione secondaria
- Produttive artigianali/industriali previa verifica dell'A.S.S.
- Di deposito, commerciali (purché connesse con la commercializzazione dei prodotti dell'attività artigianale/industriale), tecniche, amministrative e di servizio alle attività insediate
- Logistica e direzionale

E' ammessa la costruzione di un solo alloggio per azienda, finalizzato alla custodia ed incorporato o collegato senza soluzione di continuità all'edificio per l'attività economica.

#### (3) Attuazione

Per le zone D2.1 lo strumento attuativo è il PRPC di iniziativa pubblica, privata o mista privata/pubblica esteso all'intera zona identificata nella cartografia di zonizzazione.

Il PRPC dovrà farsi carico di:

- individuare e differenziare l'assetto urbanistico degli insediamenti produttivi da quelli della logistica e direzionali, salvaguardando il limite del 50% della Sf per gli insediamenti di trasporto di merci.
- risolvere il collegamento con la SS 353 in conformità alle norme del Codice della Strada e secondo le modalità impartite dall'Ente proprietario. L'intersezione con la SS 353 dovrà risultare canalizzata e dotata di una corsia centrale di accumulo nonché di corsie di decelerazione e accelerazione laterali. Il PRPC dovrà inoltre porre particolare attenzione alla progettazione delle aree interessate dalla citata intersezione onde assicurare un adeguato inserimento ambientale della parte del corso d'acqua tutelato latitante la SS 353, curando le aree di risulta comprese tra il nuovo dispositivo d'accesso e l'esistente sedime del corso d'acqua.
- definire una suddivisione dei lotti del tipo consequenziale in relazione alla realizzazione delle viabilità sopradescritte
- definire lo schema generale delle urbanizzazioni dell'area ed in particolare le modalità di raccolta e trattamento degli effluenti liquidi
- prevedere una fascia a verde pubblico lungo tutto il corso d'acqua al margine occidentale della zona per una larghezza minima di m. 50. Nell'ambito di una fascia di m. 100 esterna a quella destinata a verde pubblico prevista lungo il corso d'acqua che delimita il margine occidentale della zona produttiva, l'eventuale edificazione dovrà rispettare un'altezza massima di m. 7,00.
- localizzare una quota prevalente di parcheggi di relazione di cui al successivo punto (4) in adiacenza alla zona a verde pubblico sopra descritta, con la realizzazione di alberature fra gli stalli e la pavimentazione degli stalli stessi con materiali che consentano la permeabilità delle acque meteoriche
- definire gli interventi di mitigazione ambientale e delle opere vegetali di mascheratura perimetrale con essenze arboree autoctone d'alto fusto. Le strutture produttive dovranno essere concepite non come una semplice addizione di singoli elementi spaziali, ma come elementi integrati secondo uno studio unitario razionale, utilizzando tipologie edilizie di buona qualità e di concezione semplice, in assonanza ai connotati tipologici propri di un'edilizia lineare e modulare, con esclusione delle coperture a vista a falda inclinata.

#### (4) Indici e parametri urbanistici

Q max	mq/mq	0,50
H max	m	15,00
Distanze:		
da autostrada, min	m	60,00
da altre strade, min	m	10,00
da confini di proprietà, min	m	10,00

<i>Sup. per parcheggi stanziali nelle aree di pertinenza dei lotti</i>		<i>1 posto auto ogni 2 addetti con min 1 posto auto</i>
<i>Sup. per parcheggi di relazione, da ricavare nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile industriale, min</i>	<i>mq</i>	<i>10% della superficie utile (Su)<sup>var. 2</sup></i>
<i>Sup. per aree da riservare a verde alberato, min</i>	<i>mq</i>	<i>mq 10 % della St</i>

#### (5) Disposizioni particolari

*Il PRPC dovrà definire le caratteristiche degli insediamenti produttivi ammissibili in relazione alle materie trattate, al ciclo di lavorazione, agli effetti sull'ambiente nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti. In considerazione della compatibilità ambientale richiesta agli insediamenti produttivi, ai fini dell'insediamento di nuove attività sono espressamente escluse:*

*1. l'insediamento e l'attivazione di tutti gli impianti relativi alle operazioni di smaltimento di cui all'Allegato B del D.L. 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni ("Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti degli imballaggi");*

*2. l'insediamento e l'attivazione di attività che utilizzino come materia prima le sostanze ed i preparati cancerogeni e/o mutageni e/o teratogeni, nei termini di attuazione delle norme sull'etichettatura, di cui al D.L. 03.02.1997 n. 52.*

*Sono altresì di norma vietati gli impianti industriali soggetti a rischi di incidenti rilevanti, sottoposti alla procedura di cui al D.P.R. 17.05.1988 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni ("Direttiva Seveso"). L'insediamento e l'attivazione delle industrie insalubri di 1a classe del DM 06.09.1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U.L.L.S.S. (R.D. 1265/34)", ai fini del rilascio della concessione edilizia da parte del Comune, dovrà essere preceduto da una valutazione collegiale tra il Comune di Muzzana del Turgnano e l'A.S.S. competente, al fine di garantire una selezione delle attività suddette in relazione alle potenziali ricadute negative sull'ambiente.*

*Sono inoltre consentite, previo parere favorevole del Sindaco e dell'A.S.S. competente, tutte le attività di trattamento, recupero e deposito temporaneo dei rifiuti e/o residui di lavorazione prodotti dagli insediamenti produttivi, eseguite nel medesimo luogo di produzione e aventi l'obiettivo finale della minimizzazione della quantità dei rifiuti e del recupero delle materie prime, con l'eccezione delle operazioni di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e consumo di processi di combustione che sono vietate. In ogni caso tutte le operazioni di recupero consentite devono prevedere l'impiego della migliore tecnologia disponibile sul mercato, rispettare i limiti di emissione in atmosfera di inquinanti stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché fare salva l'osservanza di tutti gli altri vincoli esistenti a tutela dei profili sanitari ed ambientali.*

*E' inoltre consentito il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione, previo parere favorevole del Sindaco e dell'A.S.S. competente, qualora si tratti di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti non pericolosi in forma liquida o polverosa o di rifiuti che possano dar luogo alla formazione di percolati, purché lo stesso rispetti quanto previsto dall'art. 6, lettera m), del D.L. 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, con le prescrizioni che seguono.*

*I serbatoi contenenti rifiuti o residui di lavorazione destinati al riutilizzo in forma liquida dovranno essere dotati di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume dei serbatoi stessi.*

*I rifiuti o residui di lavorazione destinati al riutilizzo da cui si possono originare percolati spontaneamente o per contatto con eventuali acque meteoriche dovranno essere stoccati in luoghi coperti su piattaforme impermeabili dotate di pozzetti di raccolta e convogliamento delle sostanze liquide eventualmente rilasciate.*

*Le aree scoperte destinate allo stoccaggio all'aperto e/o alla movimentazione di tipologie di merci, sostanze e/o rifiuti tali per cui il loro spandimento sul terreno possa costituire pericolo di inquinamento dovranno essere sistemate mediante adeguata pavimentazione impermeabile con il convogliamento in fognatura delle acque di prima pioggia.*

*I rifiuti o i residui di lavorazione destinati al riutilizzo in forma polverosa dovranno essere stoccati, oltre che nel rispetto delle prescrizioni precedenti, anche adottando tutte le modalità gestionali necessarie ad evitare una loro dispersione nell'ambiente.*

*Tutti gli impianti produttivi dovranno essere dotati di adeguati ed efficaci sistemi di contenimento degli odori molesti per la popolazione, i quali dovranno essere costantemente mantenuti in efficienza.*

*Gli insediamenti produttivi non dovranno far aumentare il rumore all'interno ed all'esterno delle abitazioni al di sopra dei limiti che sono fissati o che verranno fissati per le zone in questione, ai sensi della Legge 26.10.1995 n° 447. In attesa degli adempimenti relativi i valori limite differenziali di immissione applicabili sono quelle indicati nell'art. 4 del DPCM 14.11.1997.*

*L'eventuale cambiamento di tipologia di attività di un insediamento produttivo esistente sarà soggetto alle prescrizioni di cui al presente articolo.*

*Per "attività" si fa riferimento sia alle attività interne ai fabbricati che a quelle svolte all'aperto ed i relativi impianti.*

## Allegato II dlgs 152/06

### Analisi degli impatti

**1.1) in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.**

La modifica stabilisce un quadro di riferimento necessario alla realizzazione della nuova viabilità autostradale.

**1.2) in quale misura la variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.**

Le modifiche che la variante propone non influenzano né interferiscono con altri piani gerarchicamente ordinati, intervengono all'interno dei contenuti strutturali del Piano vigente e non incidono sugli obiettivi e strategie di cui all'art. 30 della ex L.R. 52/91.

**1.3) la pertinenza delle varianti per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.**

La variante al PRPC non ha effetti significativi sull'ambiente, non riduce le aree ad uso agricolo ed è preordinata alla promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio.

**1.4) problemi ambientali pertinenti alla variante**

La variante interessa un territorio molto limitato.

Non si ritiene che vi siano problemi di criticità ambientale in quanto opera su un'area di primario interesse agricolo.

**1.5) la rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.**

I contenuti della variante non sono tali da individuare elementi per l'attuazione della normativa comunitaria del settore dell'ambiente.

**2. caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:**

**2.1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti**

Le previsioni introdotte dalla variante vengono analizzate in riferimento alle potenziali modifiche che possano apportare sugli elementi di seguito elencati-

Componente

Componente	Valutazione	Descrizione effetti
Suolo	/	La modifica introdotta dalla variante provoca insignificanti impatti sul suolo
Acqua	/	La variante non incide nelle risorse idriche
Aria	/	La variante non provocherà alcuna alterazione sul livello di inquinamento dell'aria
Biodiversità	/	La variante non interviene su ambiti che presentano particolari elementi da salvaguardare per le loro caratteristiche naturali.
Paesaggio Patrimonio culturale	/	Le modifiche non intervengono nel merito di considerazioni di carattere paesaggistico, né creano interferenze con aspetti del territorio rilevanti dal punto di vista del paesaggio o del patrimonio culturale
Rumore	/	Gli elementi di criticità dovuti da fonti acustiche sono già presenti in conseguenza della viabilità autostradale, la variante non incide su tali elementi.
Popolazione	/	La variante non introduce previsioni che andranno ad incidere su principali fattori di interferenza della salute umana.
Traffico e Viabilità	/	La variante migliora la previsione del traffico sulla rete autostradale in quanto preordinata al suo allargamento.

Economia	/	Le modifiche non introducono previsioni che andranno ad incidere in modo significativo sulla sfera economica
----------	---	--

**2.2) carattere cumulativo degli impatti**

Le previsioni della variante sono irrilevanti per quanto riguarda il carattere cumulativo degli impatti.

**2.3) natura trasfrontaliera degli impatti**

La variante non produce impatti tali da rendere necessario un coinvolgimento delle autorità extraconfine

**2.4) rischi per la salute umana e per l'ambiente**

La variante non provoca rischi per la salute umana e per l'ambiente

**2.5) entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessata)**

la variante introduce modifiche limitate e specifiche tali da non produrre alcun impatto sull'area geografica e sulla popolazione.

**2.6) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale.**

La collocazione sul territorio della variante non crea alcun tipo di interferenza con le caratteristiche naturali e o culturali del territorio in quanto si colloca in aperta campagna lontana da edifici di pregio storico culturale e da aree naturalizzate.

I siti di interesse Comunitario e della zone di protezione speciale S.I.C. "Boschi di Muzzana cod. sito IT33020034" e "Laguna di Marano e Grado cod. sito IT3320037" - ZPS IT 3321003 Laguna di grado e Marano si collocano a sud del territorio Comunale molto distanti dalla zona di variante la quale, anche per la sua natura, non interferisce con gli ambiti citati.

**2.7) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.**

La modifica introdotta con la variante non è tale da comportare il superamento dei livelli di qualità ambientale in quanto interviene in contesto privo di particolari problematiche dal punto di vista di vulnerabilità ambientale, la modifica introdotta è talmente limitata da non influenzare l'ecosistema attuale.

**2.8 effetti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.**

I siti di interesse Comunitario e della zone di protezione speciale S.I.C. "Boschi di Muzzana cod. sito IT33020034" e "Laguna di Marano e Grado cod. sito IT3320037" - ZPS IT 3321003 Laguna di grado e Marano presenti sul territorio, come già indicato al punto 2.6, non vengono influenzati dalla variante.

**CONCLUSIONI**

Effettuate tutte le valutazioni previste dal Dlgs 152/06, per le motivazioni sopraesposte, si ritiene che le previsioni introdotte con la variante n. 55 al PRGC non producano potenziali effetti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica VAS.

Muzzana del Turignano

Il tecnico

ordine degli architetti  
pianificatori paesaggisti  
e conservatori della  
provincia di Udine  
**Claudio**  
Architetto